

## ALLEGATO E

### D.L.gs. 25 novembre 2016, n°222 - TABELLA A

**La Tabella A, allegata al Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n.222, individua per ciascuna delle attività elencate il regime amministrativo, l'eventuale concentrazione dei regimi e i riferimenti normativi.**

*Le pagine seguenti, di dettaglio, sono pubblicate al fine di una più agevole consultazione. Al fine della valenza giuridica si fa, comunque, riferimento al documento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26/11/2016.*

Nella Tabella, con riferimento al regime amministrativo:

- **Quando la tabella indica la Comunicazione**, quest'ultima produce effetto con la presentazione allo Sportello unico di cui all'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990 o all'amministrazione competente. Qualora per l'avvio, lo svolgimento o la cessazione dell'attività siano richieste altre comunicazioni o attestazioni, l'interessato può presentare un'unica comunicazione allo Sportello unico.
- **Quando la tabella indica la SCIA**, si applica l'art. 19 della legge n. 241 del 1990: l'attività può essere avviata immediatamente. Entro 60 giorni (30 nel caso dell'edilizia) l'amministrazione effettua i controlli sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività. Qualora venga accertata la carenza di tali requisiti, l'amministrazione può vietare la prosecuzione dell'attività o richiedere all'interessato di conformare le attività alla normativa vigente.
- **Quando la tabella indica la SCIA unica**, si applica l'art. 19-bis, comma 2 della legge n. 241 del 1990: qualora per lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche, l'interessato presenta un'unica SCIA allo Sportello unico del Comune, che la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate per i controlli di loro competenza. Entro 60 giorni (30 nel caso dell'edilizia), qualora venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività, l'amministrazione può vietare la prosecuzione dell'attività o richiedere all'interessato di conformarla alla normativa vigente.
- **Quando la tabella indica la SCIA condizionata** ad atti di assenso, si applica quanto previsto dall'art. 19-bis, comma 3 della legge n. 241 del 1990: qualora l'attività oggetto di SCIA sia condizionata all'acquisizione di autorizzazioni, atti di assenso comunque denominati, l'interessato presenta la relativa istanza allo Sportello unico, contestualmente alla SCIA. Entro 5 giorni è convocata la Conferenza di servizi. L'avvio delle attività è subordinato al rilascio delle autorizzazioni, che viene comunicato dallo Sportello unico all'interessato.
- **Quando la tabella indica l'Autorizzazione**, è necessario un provvedimento espresso, salvo i casi in cui è previsto il silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 della legge n. 241 del 1990. Qualora per lo svolgimento dell'attività sia necessaria l'acquisizione di ulteriori atti di assenso, si applicano le disposizioni in materia di Conferenza di servizi di cui agli artt. 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990. Entro 5 giorni è convocata la Conferenza di servizi per acquisire le autorizzazioni, il cui rilascio viene comunicato dallo Sportello unico all'interessato.
- **Quando la tabella indica l'Autorizzazione più la SCIA, la SCIA unica o la Comunicazione**, alla domanda per l'Autorizzazione l'interessato può allegare una semplice SCIA, una SCIA unica o una Comunicazione per le attività che le prevedono (ad esempio, è il caso di una SCIA per la prevenzione incendi allegata all'istanza per l'avvio di un'attività produttiva soggetta ad Autorizzazione oppure di una notifica sanitaria allegata all'istanza per una media struttura di vendita).

Le istanze, le segnalazioni e le comunicazioni indicate nella presente tabella vanno presentate utilizzando la modulistica pubblicata sul sito del Comune. L'amministrazione non può chiedere informazioni o documenti diversi da quelli pubblicati sul sito, nonché informazioni o documenti già in possesso dell'amministrazione pubblica.

La SCIA, la SCIA unica o condizionata e la comunicazione sono corredate dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati ove espressamente previsto dalla normativa vigente.

Nella Sezione II - Attività edilizia viene effettuata anche una ricognizione completa degli interventi edilizi, dei relativi regimi amministrativi e della loro concentrazione, descritta in un'apposita legenda.

## **INDICE Tabella A, allegata al Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n.222**

### **TABELLA A - SEZIONE I - Attività commerciali e assimilabili**

#### **1. COMMERCIO SU AREA PRIVATA**

- 1.1. Esercizio di vicinato nel settore NON alimentare
- 1.2. Esercizio di vicinato nel settore alimentare
- 1.3. Media struttura di vendita NON alimentare
- 1.4. Media struttura di vendita alimentare
- 1.5. Grande struttura di vendita NON alimentare
- 1.6. Grande struttura di vendita alimentare
- 1.7. Commercio all'ingrosso NON alimentare
- 1.8. Commercio all'ingrosso alimentare
- 1.9. Vendita da parte di produttori agricoli
- 1.10. Casistiche relative alla vendita di specifici prodotti
- 1.11. Forme speciali di vendita

#### **2. COMMERCIO SU AREA PUBBLICA**

- 2.1. Commercio su area pubblica su posteggio (di tipo A) – non alimentare
- 2.2. Commercio su area pubblica in forma itinerante (di tipo B) – non alimentare
- 2.3. Commercio su area pubblica su posteggio (di tipo A) – alimentare
- 2.4. Commercio su area pubblica in forma itinerante (di tipo B) – alimentare

#### **3. ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**

- 3.1. Altre attività di somministrazione

#### **4. STRUTTURE RICETTIVE E STABILIMENTI BALNEARI**

#### **5. ATTIVITÀ DI SPETTACOLO O INTRATTENIMENTO**

#### **6. SALE GIOCHI**

- 6.1. Esercizio di sale giochi
- 6.2. Esercizio di scommesse

#### **7. AUTORIMESSE**

#### **8. DISTRIBUTORI DI CARBURANTE**

## TABELLA A - SEZIONE II - Edilizia

- 1. RICOGNIZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI E DEI RELATIVI REGIMI AMMINISTRATIVI**
  - 1.1 Permesso di costruire nel caso in cui sia necessario acquisire altri titoli di legittimazione (conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14 e ss. della legge 241 del 1990)
  - 1.2 CILA e SCIA nel caso in cui sia necessario acquisire altri titoli di legittimazione (concentrazione di regimi giuridici ai sensi dell'art. 19-bis, commi 2 e 3 della legge 241 del 1990)
  - 1.3 Attività edilizia libera: casi in cui è necessario acquisire preventivamente altri titoli di legittimazione ai sensi dell'art 5, comma 3, D.P.R. n. 380/2001)
- 2. ALTRI ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'INTERVENTO EDILIZIO**
- 3. IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI**

## TABELLA A - SEZIONE III - Ambiente

- 1.1. AIA – Autorizzazione integrata ambientale
- 1.2. VIA – Valutazione di impatto ambientale
- 1.3. AUA – Autorizzazione unica ambientale
- 1.4. Emissioni in atmosfera
- 1.5. Gestione rifiuti
- 1.6. Inquinamento acustico
- 1.7. Scarichi idrici
- 1.8. Dighe
- 1.9. Altri procedimenti in materia di tutela dei corpi idrici

Le Sezioni e le relative Sottosezioni ai fini della ricognizione delle attività/interventi, dello specifico ed idoneo Regime Amministrativo nonché l'eventuale Concertazione dei Regimi Amministrativi unitamente alla normativa di riferimento sono reperibili sul sito: <http://www.italiasemplice.gov.it/tabella-a/>

Nelle sottosezioni vengono individuati, per le attività soggette a Permesso di Costruire, a SCIA, a CILA e per le attività libere, i casi in cui è necessario acquisire altri titoli di legittimazione o atti di assenso comunque denominati. Per ciascuno di essi, nelle apposite colonne, viene individuato il regime amministrativo e viene descritta l'eventuale concentrazione dei regimi.